



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROVIGO**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. ssa Paola Di Francesco	- Presidente
Dott. Rosario Federico	- Giudice
Dott.ssa Pia Todisco	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 53/2026 rg. PU da

**ANTONIO PONZIN** - C.F. PNZNTN60D06C933T, nato a Como il 06/04/1960, CF: PNZNTN60D06C933T, residente a Papozze (RO) in via Panarella 59 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Capone ed elettivamente domiciliato in Conselve (PD) in Piazzetta Maestri del lavoro 13, presso il difensore;

-RICORRENTE

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 14.5.2026 è stata proposta da ANTONIO PONZIN domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Sussiste *ex* art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Rovigo (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, dott. Carlo Salvagnini, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della

documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore *ex* art. 2, I comma, lett. d) attesa l'esposizione debitoria di euro 94.674,91

Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs. 136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui *“l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*. È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.

Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto della quota mensile della pensione (allo stato quantificata in euro 340,00 mensili), del valore dei beni immobili e mobili stimato in complessivi euro 96.228,00 - che vi sia attivo distribuibile ai creditori per euro 108.468,00 (cfr. pagina 22 e 39 relazione).

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Dalla relazione dell'OCC risulta che il debitore sia titolare dei seguenti beni immobili e mobili registrati:

(i) quota di 25/100 del diritto di nuda proprietà dell'immobile sito in Comune di Cermenate (CO) via Torquato Tasso n. 8 così come meglio identificato a pagina 16 della relazione; il diritto di usufrutto è di titolarità della signora Italina Trivellato, madre dell'odierno ricorrente;

(ii) autoveicolo Citroen targato EZ050KG, anno di immatricolazione 2015;

(iii) autoveicolo Renault Twingo targato CN573SZ, anno di immatricolazione 2004.

Il ricorrente inoltre è promissario acquirente dell'immobile sito in Papozze, frazione Panarella, Via Panarella n. 59, ove risiede, con contratto definitivo da stipularsi il 14.8.2029 dietro versamento della residua somma di euro 1.200,00 a titolo di corrispettivo.

Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'istante è titolare di rapporti di conti corrente sui quali risultano giacenti delle somme di denaro. Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

La fonte di reddito dell'istante deriva dalla pensione percepita pari ad euro 2.100,00 netti mensili.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex art.* 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato *ex art.* 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.

Allo stato può dunque essere lasciata nella disponibilità del sovraindebitato la somma mensile netta di euro 1.760,00.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che *“la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”*. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli

organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie, si considera opportuno nominare quale Liquidatore un soggetto diverso dall'OCC.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli *“crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”* (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (*“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”*), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio 2025 causa C-583/23) che ha riconosciuto, nelle procedure di indebitamento, il diritto per il consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché valuti l'esistenza di clausole vessatorie nei contratti di finanziamento da questo conclusi, è necessario che il Liquidatore, in sede di formazione dello stato passivo, esamini specificatamente i contratti di finanziamento conclusi dal consumatore al fine di rilevare l'esistenza di eventuali clausole abusive.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII;

**Dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **ANTONIO PONZIN** - C.F. PNZNNTN60D06C933T, nato a Como il 06/04/1960, CF: PNZNNTN60D06C933T, residente a Papozze (RO) in via Panarella 59

**nomina**

giudice delegato dott.ssa Pia Todisco e Liquidatore dott. Pierluigi Giorgetti;

**dispone**

che il Liquidatore accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;

**ordina**

al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

**ordina**

la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone**

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito "www.fallimentirovigo.com";

**ordina**

la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;

**dà atto**

che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;

**dispone**

che risultino esclusi dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.760,00 mensili, con obbligo a carico di PONZIN ANTONIO di depositare nel conto corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;

**ordina**

al ricorrente di versare entro e non oltre il 30.5.2026 un fondo spese di € 500,00 nel conto corrente intestato alla procedura;

**dispone**

che il Liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico)
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle

modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

-provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

#### **autorizza**

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 20 maggio 2026

Il Giudice relatore

*Pia Todisco*

Il Presidente

*Paola Di Francesco*